

## REGOLAMENTO (CEE) N. 545/92 DEL CONSIGLIO

del 3 febbraio 1992

relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3300/91<sup>(1)</sup>, il Consiglio ha sospeso le concessioni commerciali previste dall'accordo di cooperazione tra la Comunità e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia;

considerando che, nel quadro della cooperazione politica, la Comunità e gli Stati membri hanno deciso di comune accordo di applicare misure positive selettive a favore delle parti che contribuiscono al processo di pacificazione;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3567/91<sup>(2)</sup>, il Consiglio ha concesso alle Repubbliche di Croazia e Slovenia e alle Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina e Macedonia, il beneficio di disposizioni commerciali sostanzialmente equivalenti a quelle dell'accordo di cooperazione sospeso dalla Comunità;

considerando che è opportuno mantenere tali misure nel 1992, completarle per alcuni prodotti industriali soggetti a massimali tariffari ed estenderle ad alcuni prodotti agricoli;

considerando che è opportuno estendere tali misure alla Repubblica iugoslava di Montenegro, visto la dichiarazione adottata il 10 gennaio dalla Comunità e gli Stati membri nell'ambito della cooperazione politica concernente questa Repubblica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Fatte salve le disposizioni specifiche degli articoli da 2 a 8, i prodotti diversi da quelli elencati all'allegato II del trattato

<sup>(1)</sup> GU n. L 315 del 15. 11. 1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 342 del 12. 12. 1991, pag. 1.

che istituisce la Comunità economica europea e all'allegato A del presente regolamento, originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente.

Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3301/91 del Consiglio, dell'11 novembre 1991, relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari della Jugoslavia<sup>(3)</sup>.

*Articolo 2*

I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati all'allegato B sono indicati a fronte di ciascun prodotto nel medesimo allegato.

*Articolo 3*

1. Le importazioni dei prodotti di cui agli allegati C I, C II, C III e C IV sono soggette, dal 1° gennaio al 31 dicembre, a massimali annuali, indicati a fronte di ciascun prodotto, al di là dei quali possono essere ripristinati, conformemente al paragrafo seguente, i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.

2. Non appena viene raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto, la Commissione può ripristinare mediante regolamento, fino al termine dell'anno di calendario, la riscossione dei dazi doganali di cui al paragrafo 1.

*Articolo 4*

1. Per i prodotti originari delle Repubbliche oggetto del presente regolamento, elencati all'allegato D del presente regolamento, i dazi doganali all'importazione nella Comunità vengono ridotti alle aliquote che figurano nel suddetto allegato a fronte di ciascun prodotto.

<sup>(3)</sup> GU n. L 315 del 15. 11. 1991, pag. 3.